

COMUNE DI SAN PIETRO DI CARIDA'
Provincia di Reggio Calabria

**ORIGINALE VERBALE DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N° 37 DEL 10/12/2008

OGGETTO	ADOZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI
----------------	--

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 30.05.2008, con il quale è stato sciolto il Consiglio Comunale di San Pietro di Caridà e la Dott.ssa Surace Antonia Maria Grazia, Vice Prefetto Aggiunto, è stata nominata Commissario Straordinario per la gestione dell'Ente;

L'anno **DUEMILAOTTO** il giorno dieci del mese dicembre alle ore 11,00 nella Residenza Municipale.

Il Commissario Straordinario d.ssa **SURACE Antonia Maria Grazia**, assistita dal Segretario Generale Dott. **Giuseppe LOMBARDI SATRIANI**, il quale esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla conformità del presente atto deliberativo alle legge, allo Statuto ed ai Regolamenti Comunali, ha adottato la seguente deliberazione:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ATTESO CHE Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della legge 15.05.1997 n. 127, le modalità di alienazione dei beni immobili del Comune di **SAN PIETRO DI CARIDA' (RC)**, in deroga alle disposizioni di cui alla Legge 24.12.1908 n. 783, e successive modificazioni, nonché al regolamento approvato con R.D. 17.06.1909 n. 454.

RILEVATO CHE la finalità del presente regolamento è quella di semplificare i procedimenti di alienazione del patrimonio dell'Ente, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e di valorizzazione del patrimonio comunale

DATO ATTO CHE l'ufficio di Segreteria Comunale, in conformità alle disposizioni di cui dell'art. 12, comma 2 della legge 15.05.1997 n. 127 in deroga alle disposizioni di cui alla Legge 24.12.1908 n. 783, e successive modificazioni, nonché al regolamento approvato con R.D. 17.06.1909 n. 454 ha predisposto apposito Regolamento composto di n.19 articoli;

TENUTO CONTO CHE la proposta è debitamente corredata dei pareri di regolarità tecnica, amministrativa, finanziaria resi dai Responsabili delle Aree interessate ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1° T.U.E.L. 267/2000;

RITENUTO CHE lo stesso è meritevole di approvazione;

VISTA la Deliberazione della Corte dei Conti, n. 297/08 del 29/10/08 Prot. 1841/PI/38-6;

VISTO il T.U.E.L. 267/2000;

DELIBERA

- ❖ **Di approvare**, come approva, il presente regolamento che disciplina, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della legge 15.05.1997 n. 127, le modalità di alienazione dei beni immobili del Comune di **SAN PIETRO DI CARIDA' (RC)**, in deroga alle disposizioni di cui alla Legge 24.12.1908 n. 783, e successive modificazioni, nonché al regolamento approvato con R.D. 17.06.1909 n. 454.
- ❖ **Di dare atto** che il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.
- ❖ **Di demandare** al Segretario Generale la trasmissione del presente regolamento alla Sezione Regionale della Corte dei Conti ed al Responsabile dell'Area Tecnica per quanto di specifica competenza.



Sulla presente delibera sono stati espressi, ai sensi dell'art. 49 -1° comma del D.Lgs.n° 267/2000,
i seguenti pareri:

PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità CONTABILE Il Responsabile	PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità TECNICA Il Responsabile	PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità AMMINISTRATIVA Il Responsabile
--	--	---

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
D/ssa Antonia Maria Grazia SURACE

IL SEGRETARIO
Dott. Giuseppe LOMBARDI SATRIANI



Della su estesa deliberazione, viene :

11 DIC. 2008

4401

Disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio il giorno _____ Prot. n° _____
e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi (Registro Pubblicazione N° 585)

ORIGINALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

A T T E S T A

Che la presente delibera :


{ } E' stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi
dal giorno 11 DIC. 2008 al giorno _____

{ } Che la presente deliberazione non soggetta a controllo preventivo, è divenuta esecutiva
il giorno _____ (art. 134, 3° comma, D.Lvo 267/2000)

{ } Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, D.vo 267/2000);

San Pietro di Caridà li

11 DIC



IL SEGRETARIO

Dott. Giuseppe LOMBARDI SATRIANI

P.e.c.

Art. 1

Oggetto del regolamento e finalità

1. Ai sensi dell'art.12 della Legge n.127 del 15 maggio 1997, il presente Regolamento disciplina le alienazioni dei beni immobili registrati e non registrati, appartenenti al **Comune di San Pietro di Carida'** in deroga alle norme di cui alla Legge n.783 del 24/12/1908 e successive modificazioni, al Regolamento approvato con R.D. n.454 del 17/06/1909 e successive modificazioni, nonché alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile.

Con le disposizioni del presente Regolamento il **Comune di San Pietro di Carida'** assicura adeguati criteri di trasparenza ed adeguate forme di pubblicità per l'alienazione del patrimonio comunale, utilizzando criteri che abbiano lo scopo di accelerare i tempi e rendere più snelle le procedure di vendita dei beni.

Il presente Regolamento costituisce lex specialis per le procedure in esso contemplate e deve applicarsi con prevalenza sulle norme eventualmente contrastanti contenute in altri regolamenti dell'Ente. Per quanto riguarda gli ambiti non espressamente disciplinati dal presente Regolamento, emanato ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge n.127/97, si rinvia ai principi generali in materia di alienazione stabiliti nell'ordinamento giuridico. Sono escluse dalla presente disciplina le compravendite immobiliari regolamentate da qualsivoglia legge speciale (ad esempio: le aree PEEP e PIP, l'edilizia residenziale pubblica, le convenzioni urbanistiche).

Art. 2

Programmazione delle alienazioni

1. Con apposito atto consiliare, il **Comune di San Pietro di Carida' (RC)** approva il piano di alienazione del Patrimonio Immobiliare Comunale che intende avviare, valido sino a nuova deliberazione.
2. Tale deliberazione si intende come atto fondamentale programmatico, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D. Lgs.vo 267/2000.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, il Consiglio Comunale può inoltre stabilire, in momenti diversi, di procedere

all'alienazione di un determinato bene, ancorché non compreso nel programma delle alienazioni del Patrimonio Immobiliare Comunale.

Art. 3

Valutazione

1. I beni da alienare vengono preventivamente valutati al più probabile prezzo di mercato, mediante perizia di stima redatta da personale tecnico comunale o, nei casi di particolare complessità da indicare nel provvedimento di conferimento, da un professionista esterno appositamente incaricato. Qualora i beni siano stimati da professionisti esterni al Comune, le perizie di stima devono essere giurate.
2. Il valore di stima è la base per le successive operazioni di gara. Al prezzo di vendita saranno aggiunte a carico dell'aggiudicatario le spese tecniche sostenute o da sostenere (frazionamento, aggiornamento catastale, costo della perizia di stima ecc.).
3. In sede di programmazione annuale, i beni immobili da alienare possono essere valutati di norma sulla base di una stima effettuata a cura della struttura tecnica del Comune.

Art. 4

Provenienza dei beni

1. Possono essere alienati i beni che siano nell'effettiva e comprovata disponibilità del Comune.
2. Possono anche essere alienati i beni dei quali il Comune è divenuto proprietario a titolo originario per usucapione, invenzione ed altre cause. In particolare, i beni di cui il Comune è divenuto proprietario a titolo originario a seguito di espropriazione possono essere alienati, salvo che sia stata avviata procedura o ricorrano i presupposti di retrocessione a favore dei proprietari un tempo espropriati.
3. I beni demaniali e i beni patrimoniali indisponibili possono essere oggetto dei procedimenti previsti nel presente regolamento, previa approvazione degli specifici provvedimenti di sdemanializzazione o di attestazione della cessazione della destinazione pubblica. In ogni caso, l'inserimento di tali beni nel piano delle alienazioni di cui al precedente art. 2, commi 1) e 2), costituisce implicito provvedimento di

sdemanializzazione o di attestazione di cessazione della destinazione pubblica.

4. La vendita di beni di interesse storico ed artistico e di quelli vincolati da leggi speciali o realizzati con il contributo dello Stato a fondo perduto è subordinata all'espletamento della formalità dell'autorizzazione, prelazione o di liberazione dal vincolo, prevista dalla normativa vigente in materia.

Art. 5

Procedura di vendita

1. Ai sensi della normativa vigente in materia, sono assicurati, per la scelta del contraente, criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare le offerte.

2. Alla vendita del patrimonio immobiliare comunale si procede mediante:

- a) **procedura aperta;**
- b) **procedura ristretta;**
- c) **procedura negoziata o diretta.**

3. La scelta della forma di contrattazione è effettuata con determinazione del competente Dirigente del Servizio, in relazione al tipo di bene soggetto a cessione e in connessione con il grado di interesse economico dello stesso, secondo le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 6

Procedura aperta

1. In via generale, è adottato il sistema della procedura aperta quando il potenziale interesse all'acquisto del bene offerto, per la natura del bene stesso e la sua potenziale utilizzazione sia riconducibile ad un più ampio mercato, a livello sovra comunale.

2. Salva l'ipotesi di cui al successivo art. 12 lettera b), è obbligatoria l'indizione di una procedura aperta, con esclusione di ogni altro tipo di procedura, tutte le volte in cui il valore del bene, come stabilito ai sensi del precedente art. 3, sia pari o superiore a **200.000,00 Euro**.

3. La procedura aperta inizia con la pubblicazione di un avviso di gara contenente i seguenti requisiti minimi:

- a) la descrizione sommaria dei beni da vendere;
- b) la procedura di gara;

- c) il prezzo posto a base di gara;
- d) i termini e le modalità di presentazione dell'offerta;
- e) l'anno, il mese, il giorno e il luogo in cui si procederà alla gara;
- f) l'indicazione dei documenti e delle dichiarazioni obbligatorie;
- g) l'indicazione delle cause che comportano esclusione dalla gara ovvero di quelle che comportano l'incapacità di contrattare con la PA;
- h) il responsabile del procedimento e l'ufficio presso cui è possibile prendere visione degli atti e della relazione di stima di cui al precedente art. 3;
- i) l'ammontare e la tipologia della cauzione da stabilire in misura non inferiore al 10% dell'importo a base di gara;
- j) l'indicazione che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, il cui importo sia in aumento rispetto al prezzo posto a base di gara;
- k) i termini e le modalità di pagamento;
- l) eventuali altre dichiarazioni bancarie necessarie per attestare la capacità finanziaria dell'offerente.

4. Sono in ogni caso esclusi dal partecipare alla gara:

- a) coloro che si trovino in una causa di interdizione legale o giudiziale ovvero in una delle condizioni che comportino incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- b) i dipendenti del **Comune di San Pietro di Caridà** che si trovino coinvolti nel procedimento o che abbiano potere decisorio in merito;
- c) gli Amministratori comunali ai sensi del successivo articolo 13 del presente regolamento;
- d) i professionisti ovvero i legali rappresentanti della ditta cui sia stato affidato l'incarico di valutare l'immobile ai sensi del precedente art. 3, comma 1.

5. Alla gara è data ampia pubblicità mediante i canali ritenuti più idonei, di volta in volta individuati nella determinazione di vendita. In particolare, l'avviso di gara viene pubblicato all'Albo Pretorio Comunale, sul sito Internet del Comune e mediante affissione nel luogo di ubicazione del bene.

6. Quando il prezzo base di gara raggiunga o superi i **200.000,00 Euro**, gli avvisi vengono pubblicati per estratto sulla stampa locale almeno quindici giorni precedenti quello fissato per l'incanto.

7. La presentazione delle offerte deve avvenire nel termine fissato dall'avviso di gara che non può essere comunque inferiore ai 30 giorni né superiore ai 50 giorni dalla data dell'avviso stesso. In caso d'urgenza, i termini possono essere abbreviati della metà.

8. Il verbale di aggiudicazione provvisoria non ha valore di contratto. Il passaggio di proprietà del bene avviene con la stipulazione del relativo contratto.

9. La cauzione sarà svincolata con sollecitudine per i concorrenti non aggiudicatari.

10. La cauzione prodotta dal concorrente aggiudicatario sarà trattenuta dal Comune qualora l'aggiudicatario rifiutasse di dare seguito al contratto di compravendita. Diversamente, avrà carattere di versamento in acconto.

11. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 7

Diritto di prelazione

1. Per l'alienazione degli immobili aventi un valore a base di gara pari o superiore a **200.000,00 Euro** che risultino, altresì, detenuti da terzi con diritto di prelazione legale o convenzionale, si procede ugualmente con procedura aperta.

2. Nell'avviso di gara dovrà essere specificato che l'immobile è soggetto a prelazione da parte del detentore.

3. Esperita la procedura, individuato il potenziale aggiudicatario e il prezzo di cessione, il Responsabile del procedimento comunica al detentore i risultati della gara, con particolare riguardo al prezzo di cessione risultante dalla medesima, assegnandogli un termine non inferiore a sessanta giorni per l'esercizio del diritto di prelazione.

4. Se il diritto di prelazione viene esercitato, l'immobile viene venduto al detentore allo stesso prezzo risultante dalla miglior offerta acquisita in gara secondo le norme che seguono. Altrimenti, se non è pervenuta alcuna accettazione, decade ogni diritto di prelazione sul bene e pertanto l'immobile verrà alienato al soggetto che sia risultato aggiudicatario.

5. Viene inoltre riconosciuta, per i casi in cui la legge non preveda già un diritto di prelazione (come nel caso dei confinanti coltivatori diretti¹), precedenza di acquisto in favore dei confinanti del bene oggetto di alienazione. La prelazione può essere esercitata nel termine di quindici

giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune dell'esito di aggiudicazione, mediante apposita comunicazione scritta da far pervenire al Comune a cura del confinante. Sono considerati confinanti i titolari del diritto di proprietà dei beni immediatamente limitrofi secondo le risultanze catastali ovvero, in subordine, per gli appartamenti in condominio, i proprietari di altri appartamenti nel medesimo condominio.

¹ Prelazione prevista a favore dei confinanti coltivatori diretti di cui alle Leggi n. 590 del 26/05/1965, art. 8 e n. 817 del 14/08/1971, art. 7;

Art. 8

Commissione di gara

1. La Commissione, presieduta dal Segretario Comunale, nominata con determina del Responsabile dell'Ufficio competente al procedimento, dovrà essere formata da almeno tre membri, di cui uno esterno all'Ente;
2. Per lo svolgimento delle operazioni di gara si richiamano le precise disposizioni, relative a detto procedimento, contenute nel decreto legislativo 163/2006 che saranno, comunque, esplicitate nell'avviso pubblico;

Art. 9

Offerte e aggiudicazione

1. Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile. Sono, pertanto, immediatamente vincolanti per l'offerente, mentre ogni effetto giuridico obbligatorio nei confronti del Comune consegue all'aggiudicazione definitiva. L'offerta presentata è vincolante per il periodo di 90 giorni, salvo il diverso periodo più ampio indicato nell'avviso.
2. In caso di offerta scritta non è consentito al medesimo soggetto di presentare più offerte. L'aumento del prezzo offerto deve essere indicato in misura percentuale sull'importo a base di gara, espresso in cifre e in lettere. Qualora vi sia discordanza tra l'offerta espressa in cifre e in lettere, è valida l'indicazione più conveniente per il Comune. Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato.
3. L'aggiudicazione è disposta nei confronti di colui che ha presentato l'offerta più vantaggiosa. In caso di parità, si procederà a richiedere ai partecipanti offerte al rialzo. Si procederà all'aggiudicazione anche in caso

di una sola offerta valida, purché la medesima sia almeno in aumento rispetto al prezzo posto a base di gara.

Art. 10

Procedura ristretta

1. Salvo che l'Amministrazione non ritenga di ricorrere comunque alla alienazione con la procedura aperta, si procede alla scelta dell'acquirente con procedura ristretta quando l'appetibilità commerciale del bene, per la sua natura, per la sua utilizzazione ovvero per il contesto ambientale in cui lo stesso è inserito, sia riconducibile a un mercato ristretto a rilevanza comunale e purché il valore del bene, come determinato ai sensi del precedente art. 3, non superi la somma di **Euro 200.000,00**.
2. In tal caso l'Amministrazione provvede a pubblicare un avviso di vendita all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune e nel luogo di ubicazione dell'immobile, per almeno quindici giorni, invitando chiunque fosse interessato a presentare apposita richiesta entro un termine ivi stabilito.
3. Nella lettera di invito, inviata a tutti coloro che ne abbiano fatto richiesta ai sensi del comma precedente, sono specificati tutti gli elementi, i requisiti e le condizioni previste nel precedente art. 6, terzo comma.
4. Alla procedura ristretta si applicano tutte le disposizioni inerenti la composizione, il funzionamento della Commissione nonché la presentazione, la validità delle offerte e la stipulazione del contratto che si richiamano agli artt. 6, 8 e 14 del presente Regolamento.

Art. 11

Procedura negoziata mediante gara ufficiosa

1. La procedura negoziata mediante gara ufficiosa è ammessa:
 - nell'ipotesi in cui sia stata effettuata la procedura aperta o la procedura ristretta e le stesse siano state dichiarate deserte;
 - quando il valore dell'immobile ovvero del diritto reale da alienare non superi **Euro 200.000,00**.
2. La procedura è svincolata da particolari formalità; spetterà al competente organo di gestione individuare le forme più opportune per assicurare comunque l'imparzialità e la correttezza del procedimento, la

parità di trattamento tra i concorrenti ed adeguati criteri di segretezza delle offerte, almeno nella fase preliminare.

3. La procedura negoziata può svolgersi in due fasi:

a) la prima, di carattere esplorativo, che consente di ottenere una serie di offerte da parte dei soggetti interessati; in questa fase le offerte dovranno pervenire in busta chiusa entro un termine prefissato in modo da assicurare i principi di segretezza ed imparzialità;

b) la seconda, eventuale fase, in cui il soggetto preposto contratta direttamente e separatamente con i soggetti che hanno presentato le offerte più vantaggiose.

4. La Commissione, presieduta dal Segretario Comunale, nominata con determina del Responsabile dell'Ufficio competente al procedimento, dovrà essere formata da almeno tre membri, di cui uno esterno all'Ente; per lo svolgimento delle operazioni di gara si richiamano le precise disposizioni, relative a detto procedimento, contenute nel decreto legislativo 163/2006 che saranno, comunque, esplicitate nell'avviso pubblico;

5. Per quanto concerne il termine per la presentazione delle offerte, la cauzione e la stipula del contratto, sono richiamate le disposizioni di cui agli artt. 6 e 14 del presente regolamento.

6. Possono altresì essere individuate altre forme di svolgimento della procedura negoziata, in relazione alle esigenze di urgenza e di celerità preventivamente formalizzate e che giustificano l'adozione di questo metodo.

Art. 12

Procedura negoziata diretta

1. La procedura negoziata diretta – intendendosi la procedura secondo cui l'Amministrazione negozia la vendita del bene direttamente con un solo soggetto – è ammessa nelle seguenti ipotesi:

a) quando sia stata effettuata la procedura aperta o la procedura ristretta e le stesse siano state dichiarate deserte, ovvero siano state presentate unicamente offerte irregolari o non valide;

b) nei casi in cui, qualunque sia il valore dell'immobile, l'alienazione venga disposta a favore di Enti Pubblici ovvero di Associazioni senza scopo di lucro ovvero di Enti Religiosi, se l'acquisto da parte di queste sia rivolto a soddisfare esigenze o fini di pubblica utilità;

c) quando il soggetto, titolare di un contratto di locazione o di concessione ovvero in qualità di superficiario è interessato all'acquisto del bene o alla trasformazione del diritto di superficie in proprietà;

d) quando l'alienazione avviene a seguito di un accordo transattivo a definizione di una vertenza giudiziaria ed il bene da alienare sia in rapporto con la vertenza stessa;

e) quando il Comune può ottenere la proprietà di un bene di terzi o la costituzione di particolari servitù, attraverso la permuta integrale o con conguaglio in denaro con un bene immobile comunale, senza dover ricorrere alla procedura espropriativa.

2. I beni immobili oggetto di vendita mediante procedura negoziata diretta non sono soggetti ad alcuna forma di pubblicità.

Art. 13

Divieto speciale di acquistare

1. I componenti degli organi di governo dell'Ente (Sindaco, Giunta e Consiglio) non possono essere acquirenti, nemmeno in sede di procedura aperta, né direttamente né per interposta persona, dei beni dell'Ente.

2. L'eventuale atto di acquisto stipulato in violazione del divieto di cui al comma 1 del presente articolo è **nullo**.

Art. 14

Contratto

1. La vendita viene perfezionata con contratto, in ottemperanza alle forme e modalità previste dalla Legge.

2. Tutte le spese contrattuali ed erariali conseguenti alla stipula del contratto (imposte di registro, ipotecarie e catastali, diritti di segreteria ecc.) sono a carico dell'acquirente. In tal caso, quest'ultimo è tenuto a versare al Comune di **San Pietro di Carida'** gli importi dovuti, prima della stipulazione del contratto.

3. Le vendite vengono stipulate, salvo diversa determinazione, a corpo e non a misura.

4. La parte acquirente viene immessa nel possesso legale del bene alienato, a tutti gli effetti utili e onerosi, dalla data di stipula del contratto di compravendita.

5. Non sono ammesse dilazioni di pagamento o rateizzazioni.

Art. 15

Prezzo

1. L'acquirente deve pagare il prezzo di vendita prima della stipulazione del contratto.
2. In mancanza, il Comune attiverà le garanzie previste nell'avviso di gara (cauzione, depositi, polizze fidejussorie, ecc) secondo le modalità previste dallo stesso e porrà a carico del mancato acquirente i costi di eventuali nuove gare, ferme restando tutte le azioni in tema di responsabilità contrattuale.
3. Sono posti a carico dell'acquirente anche le spese sostenute dal Comune per l'espletamento del procedimento di gara (pubblicazioni, ecc).

Art. 16

Gare esperite

1. Gli esiti della gare sono pubblicati con le medesime forme della pubblicazione degli estratti dell'avviso di gara.
2. In particolare, l'avviso di gara esperita descrive il numero delle offerte presentate, l'aggiudicatario, l'aumento percentuale ed il prezzo contrattuale.

Art. 17

Riserva di non aggiudicazione

1. L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà, per giustificati e sopraggiunti motivi, di non procedere all'aggiudicazione, senza che i concorrenti abbiano nulla da pretendere. In questo caso, l'Amministrazione procederà, con sollecitudine, allo svincolo della cauzione prestata nei confronti di tutti i concorrenti alla procedura di gara.

Art. 18

Norme transitorie e finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alle leggi nonché ai regolamenti vigenti in materia.

Regolamento approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n° 37 del 10.12.2008

Art. 19
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorso il termine di 15 giorni dalla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio del Comune.